

RASSEGNA NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI N. 33/2026

RASSEGNA

NOTIZIARIO N 164 DEL 18 SETTEMBRE 2026

A CURA DI:

FEDERICA TRESKA: DIRITTO CIVILE E PUBBLICO

DEBORA FASANO: DIRITTO TRIBUTARIO

GRETA CECCARINI: DIRITTO EUROPEO E INTERNAZIONALE

*N.B. Le massime contraddistinte dall'asterisco * sono state predisposte dal redattore verificando il testo integrale della decisione; le altre sono massime ufficiali tratte dal CED della Corte di Cassazione.*

I. Diritto civile e pubblico

CONDOMINIO

Cassazione, ordinanza, 27 giugno 2026, n. 22115, sez. II civile

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - IN GENERE Art. 1138, comma 1, c.c. - Disciplina delle situazioni di diritto reale dei compartecipi sulle parti comuni dell'edificio e su quelle di proprietà esclusiva - Ammissibilità - Esclusione - Limiti - Fondamento.

In base all'art. 1138, comma 1, c.c., il regolamento di condominio non può disciplinare le situazioni di diritto reale dei compartecipi sulle parti comuni dell'edificio e su quelle di proprietà esclusiva, salvo che non sia stato predisposto dall'unico, originario proprietario ed accettato con i singoli atti di acquisto, ovvero adottato con il consenso unanime dei partecipanti, manifestato nelle debite forme, assumendo, così, natura contrattuale; invero, le norme regolamentari che incidono su situazioni di diritto reale dei compartecipi esulano dall'ambito previsto dall'art. 1138, comma 1, c.c. e hanno carattere convenzionale, cosicché necessitano dell'approvazione all'unanimità dei partecipanti e non a maggioranza dell'assemblea dei condomini, pena la loro nullità in quanto eccedenti i limiti dei poteri assembleari.

CONTRATTI E OBBLIGAZIONI

Cassazione, ordinanza, 27 luglio 2026, n. 24096, sez. II civile

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESPROMISSIONE - IN GENERE Espromissione onerosa - Ammissibilità - Rivalsa dell'espromittente verso il debitore - Condizioni.

In tema di espromissione, la spontaneità dell'assunzione del debito altrui consiste nell'assenza di una delegazione del debitore e non esclude che l'operazione abbia causa onerosa, anche in forza di un rapporto

intercorrente tra creditore ed espromittente diverso da quello esistente tra quest'ultimo e il debitore; peraltro, ove non espressamente liberato dal creditore, il debitore rimane obbligato in solido con l'espromittente, cui spetta il diritto di regresso ex art. 1299 c.c., indipendentemente dal carattere oneroso o gratuito dell'espromissione.

Cassazione, sentenza, 27 maggio 2026, n. 16629, sez. II civile

CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - INCAPACITÀ NATURALE DI INTENDERE E DI VOLERE - ATTI COMPIUTI DA PERSONA NATURALMENTE INCAPACE - CONTRATTI IN GENERE Incapacità di intendere e di volere - Estremi - Menomazione e non totale privazione delle facoltà intellettive e volitive - Sufficienza - Prova dei fatti - Caratteri.

Al fine dell'invalidità del negozio per incapacità naturale, non è necessario che il soggetto, nel momento del compimento dell'atto, versi in uno stato patologico tale da far venir meno, in modo totale e assoluto, le facoltà psichiche, ma è sufficiente che tali facoltà siano perturbate al punto da impedire una seria valutazione del contenuto e degli effetti del negozio e, quindi, il formarsi di una volontà cosciente, elementi suscettibili di essere dimostrati con ogni mezzo o in base a indizi e presunzioni, che anche da soli, se del caso, possono essere decisivi, ferma restando la facoltà del giudice di utilizzare, ai fini del proprio convincimento, anche le prove raccolte in altro giudizio intercorso tra le stesse o tra altre parti.

Cassazione, sentenza, 27 maggio 2026, n. 16628, sez. II civile

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITÀ DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE Spese e pagamenti da rimborsarsi all'acquirente - Collegamento diretto e immediato con la compravendita stipulata - Necessità - Interessi passivi del mutuo contratto dal compratore - Oneri accessori per la cancellazione dell'ipoteca - Esclusione.

In tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, in caso di risoluzione del contratto, le spese e i pagamenti legittimamente fatti, che il venditore deve rimborsare al compratore, devono essere collegati direttamente e immediatamente alla vendita stipulata, sicché non vi rientrano gli interessi passivi del mutuo contratto dal compratore per l'acquisto dell'immobile e gli oneri accessori per la cancellazione dell'ipoteca.

Cassazione, sentenza, 26 maggio 2026, n. 16397, sez. II civile

CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - VOLONTARIA (PROCURA) - PROCURA (RAPPORTO COL MANDATO "AD NEGOTIA") - ESTINZIONE E MODIFICAZIONE - REVOCA - IN GENERE Revoca portata a conoscenza di terzi o comunque, conoscibile - Conseguenze - Estinzione del potere di rappresentanza - Nuovo esercizio del potere rappresentativo - Rilascio di nuova procura - Necessità - Revoca della revoca - Sufficienza - Esclusione.

In tema di rappresentanza volontaria, ove la procura sia stata revocata e la revoca sia stata portata a conoscenza dei terzi con mezzi idonei o sia comunque conoscibile, il potere di rappresentanza si estingue e la procura perde ogni efficacia giuridica, sicché è necessario il rilascio di una nuova procura affinché il potere rappresentativo possa essere nuovamente esercitato, non essendo all'uopo sufficiente una mera "revoca della revoca" della procura ormai estinta.

Cassazione, sentenza, 25 maggio 2026, n. 16258, sez. II civile

VENDITA - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Cessione immobiliare - Dati identificativi del bene - Identità con quelli presenti in altro contratto tra il venditore e un terzo per mero errore materiale - Conseguenze - Art. 1476, n. 2), c.c. - Obbligo del venditore - Portata ed estensione.

In tema di compravendita immobiliare, qualora i dati catastali identificativi del bene alienato siano stati utilizzati, per mero errore materiale, anche in un diverso contratto concluso dal medesimo venditore con un terzo per individuare un differente immobile, non ricorre un'ipotesi di vendita di cosa altrui, bensì di inadempimento dell'obbligo di far acquistare al compratore la proprietà della cosa venduta ex art. 1476, n. 2), c.c., il quale impone all'alienante di astenersi non solo da successivi atti dispositivi incompatibili con il trasferimento, ma anche da qualsiasi condotta idonea a pregiudicarne l'effettività.

EDILIZIA E URBANISTICA

***Consiglio di Stato, sentenza, 24 agosto 2026, n. 6617, sez. V**

Installazione dehors

Ai fini della qualificazione urbanistico-edilizia della installazione di un dehors e, in particolare, per ricondurla alla categoria delle opere precarie per la cui esecuzione non sarebbe necessario il permesso di costruire, occorre considerare che la nozione di precarietà non coincide né con la facile amovibilità della struttura, né con le caratteristiche dei materiali impiegati. Costituisce principio costante, infatti, quello secondo cui la precarietà deve essere valutata in relazione alla funzione oggettivamente assolta dal manufatto e alle esigenze che esso è destinato a soddisfare. Ne consegue che un'opera è qualificabile come precaria soltanto quando sia funzionalmente destinata a soddisfare esigenze contingenti, temporanee e circoscritte nel tempo, destinate a cessare entro un termine predeterminato o comunque oggettivamente prevedibile.

Cassazione, ordinanza, 27 maggio 2026, n. 16433, sez. II civile

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - IN GENERE Immobili realizzati anteriormente al 1° settembre 1967 - Divisione - Modificazioni edilizie successive alla costruzione e non autorizzate - Falsità della dichiarazione del venditore - Rilevanza ai fini della divisione - Esclusione - Incidenza sul valore dei cespiti - Sussistenza - Condizioni.

In tema di scioglimento di comunione (ordinaria o ereditaria) su immobili realizzati anteriormente al 1° settembre 1967, l'esistenza di modificazioni edilizie eseguite successivamente alla costruzione e non autorizzate e la falsità della dichiarazione del venditore circa l'assenza di interventi richiedenti titolo abilitativo non impediscono il perfezionamento della divisione, ma possono incidere esclusivamente sul valore dei cespiti interessati, purché vi sia stata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante, ai sensi dell'art. 40, comma 2, della l. n. 47 del 1985, che l'edificazione è precedente alla data suddetta e tale dichiarazione sia riferibile ai beni oggetto di causa e risulti veritiera.

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ

Cassazione, ordinanza, 1 luglio 2026, n. 22596, sez. I civile

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Acquisizione sanante - Trasferimento della proprietà - Condizione sospensiva del pagamento - Effetti.

In tema di acquisizione sanante ai sensi dell'art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, il provvedimento acquisitivo comporta il trasferimento della proprietà in favore dell'Amministrazione sotto condizione sospensiva del pagamento dell'indennizzo o del suo deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti, che ne costituisce modalità equipollente; ne consegue che l'effetto traslativo si perfeziona soltanto all'avveramento di tale condizione, permanendo fino a quel momento la titolarità del bene in capo al privato e conservando l'occupazione natura sine titulo, con rilevanza ai fini della determinazione dell'indennità dovuta per il periodo intermedio.

FALLIMENTO

Cassazione, sentenza, 27 maggio 2026, n. 16623, sez. II civile

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE Azione ex art. 2932 c.c. con richiesta di condanna alla cancellazione di ipoteca - Concordato preventivo del promittente venditore - Inammissibilità o improcedibilità della domanda - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.

L'azione ex art. 2932 c.c. esperita dal promissario acquirente, con richiesta di condanna alla cancellazione di ipoteca gravante sull'immobile oggetto di compravendita, non è preclusa dall'ammissione del promittente venditore ad un concordato preventivo, in quanto le limitazioni poste da tale procedura concorsuale operano esclusivamente in sede esecutiva e non comportano il venir meno dell'obbligazione di trasferire l'immobile libero da iscrizioni pregiudizievoli, assunta con il contratto preliminare, cosicché, ove non sia possibile la cancellazione dell'ipoteca senza il consenso del creditore, nel caso in cui l'attivo della procedura non presenti la capienza necessaria per soddisfare il medesimo, il promissario acquirente potrà chiedere la risoluzione del rapporto derivante dalla sentenza ex art. 2932 c.c., oltre che la garanzia per l'evizione.

NOTAIO

*Cassazione, sentenza, 20 agosto 2026, n. 33541, sez. feriale penale

Falsità in atto pubblico

L'inventario costituisce un procedimento finalizzato all'accertamento della consistenza di un patrimonio, mediante l'individuazione delle attività e delle passività che lo compongono e la loro sistematica ricognizione. L'esito di tale attività accertativa è consacrato nel processo verbale d'inventario, nel quale vengono descritte e documentate le componenti attive e passive del patrimonio oggetto di rilevazione. La relativa disciplina è contenuta nel libro quarto del codice di procedura civile, tra i procedimenti concernenti l'apertura della successione, agli artt. 769 e seguenti; disposizioni che attribuiscono le operazioni di inventariazione ad un pubblico ufficiale, la cui presenza (tratto distintivo rispetto all'inventario privato, che assolve a finalità meramente interne o contabili), per come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, è funzionale non già all'esigenza di garantire soltanto la completezza quantitativa delle attestazioni provenienti dall'erede, ma all'interesse (anche collettivo) a garantire la qualità dell'accertamento e la sua attendibilità, in ragione dell'elevato grado di competenza e perizia che è ragionevole attendersi da un soggetto investito di pubbliche funzioni. Sicché è il pubblico ufficiale redigente che - nel diretto esercizio delle sue funzioni - compie le operazioni di inventariazione e, con esse, attesta, nel relativo verbale, il rinvenimento o la presenza del bene, quale circostanza fattuale caduta sotto la sua diretta cognizione; e, in questi termini, è assistito da pubblica fede e rappresenta, fino a prova contraria, fonte privilegiata di convincimento circa la ricostruzione e l'ammontare dell'asse ereditario al momento di apertura della successione. Né può condurre a diverse conclusioni il rilievo secondo cui le parti presenti alle operazioni possano formulare osservazioni o rappresentare istanze circa l'opportunità di inventariare determinati beni, ovvero che debbano essere raccolte le dichiarazioni di coloro che avevano la custodia dei mobili o abitavano l'immobile in cui essi si trovavano, ai sensi dell'art. 775, comma 2, cod. proc. civ. e dell'art. 192 disp. att. cod. proc. civ.: tali apporti dichiarativi non sostituiscono né ridimensionano il ruolo del pubblico ufficiale, il quale è comunque tenuto a procedere personalmente alla ricognizione dei beni oggetto dell'inventario e alla descrizione di quanto direttamente accertato, attività che costituisce il necessario presupposto della funzione certificativa propria dell'atto.

Si configura il reato di cui agli artt. 48 e 479 c.p. aggravato ai sensi dell'art. 476, comma 2, c.p., nel caso di falsa dichiarazione resa dal privato al notaio, in ordine al rinvenimento di denaro contante all'interno dell'abitazione del de cuius, allorché tale circostanza è trasfusa nella parallela attestazione del notaio redigente; attestazione che, in quanto avente per oggetto circostanze di diretta percezione, è assistita dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ.

Cassazione, sentenza, 27 giugno 2026, n. 22097, sez. II civile

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE Art. 103 r.d. n. 1326 del 1914 - Deliberazione di avvio del procedimento disciplinare - Presenza di conflitto di interessi - Effetti - Invalidità dell'atto e invalidità derivata a carico della successiva decisione disciplinare - Valutazione dell'autorità giudiziaria ordinaria - Fondamento - Fattispecie.

In tema di ordinamento notarile, l'art. 103 del r.d. n. 1326 del 1914, nel prevedere che non possano partecipare né assistere alle deliberazioni di avvio di un procedimento disciplinare i componenti del Collegio o del Consiglio notarile che si trovino in situazioni di conflitto di interessi, sancisce l'invalidità dell'atto adottato in violazione di tale disposizione, che inficia anche la successiva decisione adottata dall'organo disciplinare notarile, cosicché l'autorità giudiziaria può valutare l'effettiva conformità alla norma della deliberazione con cui è stata promossa l'azione disciplinare, in quanto essa costituisce un presupposto di legittimità di tale azione, il cui vaglio resta riservato al giudice ordinario. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia con cui era stata ravvisata la sussistenza di un conflitto d'interessi a carico al Presidente del Consiglio Notarile, il quale aveva concorso a deliberare l'apertura del procedimento disciplinare in danno di una notaia che aveva "corretto" atti da lui formati e rogati, in quanto, attraverso l'attività realizzata dall'incolpata, si configurava una critica, quanto meno implicita, all'operato del Presidente, potenziale destinatario anche di richieste risarcitorie dei clienti che avevano partecipato agli atti viziati, ove l'errore fosse risultato a lui imputabile).

SUCCESSIONI

Cassazione, sentenza, 30 giugno 2026, n. 22500, sez. II civile

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITA' - COLLAZIONE ED IMPUTAZIONE - RESA DEI CONTI - OGGETTO - IN GENERE Art. 723 c.c. - Ordine delle operazioni divisionali - Fondamento - Art. 724, secondo comma, c.c. - Imputazione dei debiti e prelevamenti.

La resa dei conti tra i conviventi, prevista dall'art. 723 c.c., costituisce operazione divisionale preliminare alla formazione dello stato attivo e passivo dell'eredità, giacché, in base al comma 2 dell'art. 724 c.c., ciascun coerede deve imputare alla propria quota ed ai fini dei successivi prelevamenti non solo le somme di cui era debitore verso il defunto, ma anche quelle di cui è debitore verso i coeredi per debiti relativi alla gestione della comunione, di guisa che ciascun convivente creditore deve prendere una quantità di beni maggiori di quella espressa dalla quota astratta di comproprietà, idonea a realizzare il suo diritto verso gli altri.

Cassazione, ordinanza, 27 maggio 2026, n. 16593, sez. II civile

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - LEGATO (NOZIONE, DISTINZIONI) - IN GENERE Prelegato obbligatorio - Obbligo indivisibile - Conseguenze - Frazionabilità dell'obbligo per quote - Esclusione - Fondamento.

Nel prelegato obbligatorio, poiché il legato grava sull'intera massa, in caso di obbligo indivisibile, che impone agli eredi di acquistare l'immobile nella sua interezza e trasferirlo al prelegatario, quest'ultimo può pretendere l'intera prestazione da ciascun coerede, salvo poi addebitare o rimborsare la parte di sua competenza in sede di divisione, non potendo l'obbligo essere frazionato per quote, in quanto ciascun coerede è obbligato per l'intero, in ragione della natura della prestazione; tale regola trova indiretta conferma nell'art. 1318 c.c. che, per le obbligazioni già gravanti a carico del de cuius al momento della successione, dispone che l'indivisibilità opera anche nei confronti degli eredi del debitore.

USUCAPIONE

Cassazione, ordinanza, 29 giugno 2026, n. 22238, sez. II civile

POSSESSO - "ANIMUS POSSIDENDI" (O "DOMINI") Consapevolezza del possessore circa l'altrui titolarità del diritto reale - Sufficienza per negare la "possessio ad usucapionem" - Esclusione - Fondamento.

In tema di usucapione, la mera consapevolezza del possessore circa l'altrui titolarità del diritto reale non esclude il possesso utile ad usucapire, a tal fine occorrendo, invece, che il possessore, per il modo in cui questa conoscenza è rivelata o per i fatti in cui essa è implicita, esprima la volontà non equivoca di attribuire il diritto reale al suo titolare, atteso che l'animus possidendi non consiste nella convinzione di essere titolare del diritto reale, bensì in quella di comportarsi come tale, esercitando le corrispondenti facoltà.

II. Diritto tributario

Cassazione, sentenza 22 giugno 2026, n. 21153, sez. V

Imposta di registro- Provvedimenti di condanna al pagamento o alla restituzione di somme - Tassazione proporzionale - Limiti - Fattispecie.

In tema di imposta di registro, i provvedimenti dell'autorità giudiziaria recanti la condanna al pagamento o alla restituzione di somme di denaro sono assoggettati a tassazione proporzionale, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b), della parte prima della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, a meno che a tale condanna non si accompagni l'annullamento o la declaratoria di nullità di un atto, applicandosi in tal caso l'imposta in misura fissa, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. e), della tariffa suddetta, stante l'assenza di trasferimento di ricchezza che connota l'effetto restitutorio dell'indebito derivante dall'invalidità dell'atto. (Nella specie, la S.C., in relazione ad una sentenza di risoluzione contrattuale, ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto legittima l'applicazione della tassazione proporzionale sugli interessi accessori alla pronuncia di risoluzione ed al conseguente capo condannatorio).

* Cassazione, ordinanza 10 settembre 2026, n. 25213, sez. V

Imposte di registro, ipotecarie e catastali - Costituzione del diritto di superficie per realizzazione di parco eolico

Secondo l'indirizzo di questa Corte (11 febbraio 2021 n. 3461) "In tema di imposta di registro, il termine "trasferimento", contenuto nell'art. 1 della tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, è stato adoperato dal legislatore per indicare tutti quegli atti che prevedono il passaggio da un soggetto ad un altro della proprietà di beni immobili o della titolarità di diritti reali immobiliari di godimento e non può essere riferito agli atti che costituiscono diritti reali di godimento come (nella specie) la superficie, la quale non comporta trasferimento di diritti ma "si costituisce" attraverso la separazione tra la proprietà del suolo e quella della costruzione soprastante già esistente o da costruire con effetti in confronto del concedente (l'obbligo di consentire la costruzione e di non recarvi pregiudizio) e del superficiario (diritto di fare e mantenere l'opera o diritto di proprietà sulla costruzione)". Dalla lettura della norma - è stato condivisibilmente rilevato - emerge che la disposizione (di cui al citato terzo comma) è applicabile al trasferimento e non alla "costituzione" di un diritto reale di godimento. (...)

La "costituzione" del diritto di superficie su terreni da parte di cedente-costituente non segue le regole dettate per gli atti aventi per oggetto il trasferimento. Ciò in quanto il diritto di superficie si "costituisce" e non si "trasferisce".

Va dunque condiviso l'indirizzo già espresso con la richiamata ordinanza 11 febbraio 2021 n. 3461, e ribadito con la successiva ordinanza 22 ottobre 2024 n. 27293, sempre in relazione a fattispecie di costituzione di diritto di superficie per la realizzazione di un impianto fotovoltaico.

Ha errato pertanto la Corte regionale ad affermare: "Ai fini della aliquota proporzionale dell'imposta di registro

da applicare questa è pari al 15% del valore dell'atto. Infatti la cessione del diritto di superficie di un terreno agricolo classificato nella zona E del piano regolatore è una operazione fuori campo IVA ex art. 2, comma 3, lettera a), (lett. c, nel testo vigente alla data dell'accertamento) del D.P.R. n. 633/1972 e soggetta ad aliquota proporzionale del 15%.", dovendo invece farsi riferimento alla aliquota inferiore, pari all'8%, applicabile *ratione temporis*.

Quanto alle imposte ipotecarie e catastali, le stesse devono essere determinate tenuto conto della qualificazione dell'operazione negoziale che comporta, in conseguenza, l'applicazione del regime fiscale proprio dell'atto così come giuridicamente interpretato.

III. Diritto europeo e internazionale

***Corte di Giustizia dell'Unione europea, sentenza 12 febbraio 2026, causa C-313/24, sez. V**

SANZIONI INTERNAZIONALI – Russia - Appalti pubblici - Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina – Regolamento (UE) n. 833/2014 – Articolo 5 duodecies, paragrafo 1, lettera c) – Divieto di aggiudicare e di proseguire l'esecuzione di qualsiasi contratto di appalto pubblico o di concessione a o con una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo che agiscono "per conto o sotto la direzione" di un'"entità di cui alla lettera a) o b) del presente paragrafo" – Aggiudicazione di un contratto di appalto pubblico da parte delle autorità di uno Stato membro a una società figlia ivi residente della quale due dei tre membri del CdA sono cittadini russi e uno di essi, Presidente e A.D. è anche amministratore unico della società madre (Sielna SpA), entrambe società di diritto italiano, che detiene il 90% del capitale sociale della società figlia

La Corte di giustizia dell'Unione europea si pronuncia su una domanda pregiudiziale presentata dal Consiglio di Stato italiano nell'ambito di un procedimento vertente sulla legittimità dell'aggiudicazione alla Scudieri International s.r.l, società di diritto italiano, di un contratto di appalto dei servizi di caffetteria e piccola ristorazione presso Palazzo Pitti e il giardino di Boboli, entrambi i siti facenti parte del complesso museale delle Gallerie degli Uffizi. La ricorrente, Opera Laboratori Fiorentini SpA, arrivata seconda, assume la contrarietà dell'aggiudicazione al divieto previsto dall'articolo 5-*duodecies*, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 833/2014.

La Corte rileva in via preliminare che i termini di una disposizione dell'Unione che non contenga un richiamo espresso al diritto degli Stati membri per determinarne il senso e la portata, devono essere oggetto di un'interpretazione autonoma oltretutto uniforme nell'intera Unione, da effettuarsi tenendo conto non solo dei termini della disposizione ma anche del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla legislazione di cui fa parte. A questo fine, devono ritenersi irrilevanti le disposizioni del codice civile italiano in materia societaria (artt. 2380-*bis*, 2475-*bis*, 2497 e 2497-*sexies*) invocate dinanzi al giudice del rinvio adducendo che esse stabilirebbero una netta distinzione tra la "direzione" di una società (termine contenuto nella versione linguistica italiana di cui all'articolo 5-*duodecies*, paragrafo 1, lettera c) del regolamento UE n. 833/2014), che sarebbe riservata ai suoi soci o azionisti e a cui farebbe riferimento il termine "*instructions*" dello stesso articolo del regolamento e l'"amministrazione" o la "gestione" di una società da parte dei suoi amministratori, a cui, invece il termine "*instructions*" non si riferirebbe. La Corte ricorda infatti che, secondo la sua giurisprudenza costante, la formulazione di una disposizione unionale usata in una delle versioni linguistiche non può costituire l'unico fondamento per la sua interpretazione né può avere priorità rispetto alle altre versioni linguistiche in quanto questo si porrebbe in contrasto con la necessità di applicare in modo uniforme il diritto dell'Unione. In caso di difformità la disposizione deve essere intesa in funzione del sistema e della finalità della normativa cui è inserita. La Corte, nel proseguire il suo percorso argomentativo, si sofferma sulla necessità di interpretare in senso restrittivo ovvero in senso ampio l'espressione «entità di cui alla lettera a) o b) del presente paragrafo» contenuta nell'articolo 5-*duodecies*, paragrafo 1, lettera c) del regolamento in parola. Ebbene, la Corte rileva che tale lettera c) è posta a complemento dei divieti previsti dalle lettere a) e b), imponendosi come una categoria residuale che mira ad impedire che i divieti precedenti possano essere elusi, privando di effetto utile l'intera disposizione. La Corte ritiene che se dovesse darsi un'interpretazione restrittiva della disposizione quale

rinvio al solo concetto di “entità” di cui alla lettera a), la funzione di impedire l’elusione dei divieti non verrebbe garantita poiché ne deriverebbe che l’aggiudicazione di un contratto di appalto pubblico a un’entità nella quale una partecipazione di maggioranza sia detenuta non da un’“entità” stabilita in Russia, ma da un cittadino russo o una persona fisica, una persona giuridica o un organismo stabiliti in Russia, non rientrerebbe nell’ambito di applicazione del divieto dell’articolo 5-*duodecies*, paragrafo 1, lettera b), del regolamento, compromettendone l’efficacia applicativa. Pertanto, il concetto di “entità” dovrebbe, piuttosto, essere inteso come riferito a tutti i soggetti di diritto colpiti dai divieti di cui all’articolo 5-*duodecies* e, questo, tanto più che l’espressione contestata dell’articolo 5-*duodecies*, paragrafo 1, lettera c) del regolamento 833/2014, è stata sostituita con la seguente «di una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo di cui alla lettera a) o b)». Pertanto, anche l’espressione «che agiscono per conto o sotto la direzione» deve egualmente essere interpretata in senso ampio così da essere idonea a preservare l’effetto utile dei divieti stabiliti dall’articolo 5-*duodecies*, paragrafo 1, alle lettere precedenti. Di conseguenza, non potrebbe ritenersi *a priori* esclusa l’applicazione di tale disposizione anche a una situazione, come quella del procedimento principale, in cui la società aggiudicataria sia gestita da amministratori di cittadinanza russa. La disposizione troverebbe applicazione qualora si dovesse accertare che gli amministratori dispongano di un potere di controllo effettivo sulla società aggiudicataria, tale da consentire loro di dirigerla. Nell’ambito delle sanzioni emanate nei confronti della Russia, il legislatore europeo ha incluso il divieto di aggiudicare e di proseguire l’esecuzione dei contratti di appalto pubblico affidati a cittadini russi, persone fisiche residenti in Russia, entità o organismi stabiliti in Russia; l’obiettivo principale dei divieti in parola è di compromettere le risorse finanziarie della Federazione russa, avviando al rischio che i fondi pubblici provenienti da contratti di appalto siano dirottati dall’entità giuridica verso l’economia russa e siano quindi utilizzati dalla Federazione russa per continuare a finanziare l’aggressione militare contro l’Ucraina. Pertanto, il solo fatto che un amministratore della società aggiudicataria sia un cittadino russo o che un amministratore di cittadinanza russa sottoscriva il contratto di appalto, nella sua qualità di mandatario della società, non è sufficiente, di per sé, per ritenere che detta società rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 5-*duodecies*, paragrafo 1, lettera c), solo perché agirebbe «per conto o sotto la direzione» di un cittadino russo. Non si può tuttavia escludere che, a seguito dell’esame esaustivo che le autorità competenti degli Stati membri sono tenute ad effettuare prima di aggiudicare un contratto di appalto pubblico a una società che non è stabilita in Russia ma che è gestita da un amministratore di cittadinanza russa, siano indotte a ritenere che esistano indizi che dimostrino che, di fatto, tale amministratore è in grado di controllare la società di cui si tratta, anche se non dispone di una partecipazione nel suo capitale tale da garantirgli un controllo giuridico su quest’ultima, per cui sussiste un rischio plausibile che i fondi pubblici che saranno versati a titolo del contratto di appalto pubblico possano essere dirottati verso l’economia russa e possano quindi servire a finanziare l’aggressione militare. Siffatto esame deve includere tutte le circostanze giuridiche e fattuali rilevanti, come l’esatto assetto di proprietà e di controllo dell’entità offerente, i legami personali e professionali tra le persone coinvolte, la natura e l’oggetto delle operazioni in questione ecc.. L’articolo 5-*duodecies*, paragrafo 1, del regolamento UE n. 833/2014 riguarda infatti situazioni in cui persone, entità o organismi russi ai quali si applica la lettera a) che non detengono una partecipazione di maggioranza nel capitale della persona giuridica, dell’entità o dell’organismo ai sensi della lettera b) ma che dispongono tuttavia, di fatto, oltre, se del caso, alla partecipazione di minoranza, di un potere di controllo su questi ultimi, a causa, in particolare, degli ampi poteri loro conferiti dagli azionisti dell’entità in questione o di un’altra entità che esercita sulla prima un controllo effettivo per quanto riguarda, in particolare, la sua gestione finanziaria o i prestiti che le hanno concesso anche tramite, eventualmente, una società da essi controllata. È altresì dovere delle autorità competenti degli Stati membri verificare se una partecipazione significativa nel capitale sociale dell’entità offerente sia detenuta da intermediari che agiscono per conto di persone, entità o organismi russi di cui all’articolo 5-*duodecies*, paragrafo 1, lettera a) o b), del regolamento UE n. 833/2014. Le considerazioni sin qui esposte sono confermate, secondo la Corte, dal fatto che lo stesso articolo vieta alle autorità competenti di uno Stato membro che ha aggiudicato, in passato, un contratto di appalto pubblico a una società residente di proseguirne l’esecuzione e impone loro di effettuare l’esame esaustivo, così come sopra descritto, qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto di appalto pubblico, un cittadino russo sia stato designato come amministratore di tale società.

In tema di divieti previsti nell’ambito delle misure restrittive adottate contro la Russia, la Corte di Giustizia

dell'Unione europea ha chiarito che il divieto di aggiudicare o proseguire l'esecuzione di qualsiasi contratto di appalto pubblico a o con «una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo che agiscono per conto o sotto la direzione» di un'«entità» di cui all'articolo 5-*duodecies*, paragrafo 1, lettera a) o b), del regolamento UE n. 833/2014, non si applica nel caso in cui un contratto di appalto pubblico venga aggiudicato dalle autorità competenti di uno Stato membro a una società residente della quale due dei tre membri del consiglio di amministrazione siano cittadini russi e uno di essi, presidente e amministratore delegato dello stesso consiglio di amministrazione, sia anche amministratore unico della società madre della società di cui trattasi, a condizione però che le autorità si siano previamente assicurate, nell'ambito dell'esame esaustivo di tutte le circostanze rilevanti del caso di specie che incombe loro effettuare ogni qualvolta intendano aggiudicare un contratto di appalto pubblico a una società non stabilita in Russia ma gestita da un amministratore di cittadinanza russa, che una tale aggiudicazione non comporti un rischio plausibile che i fondi che saranno versati a tale società a titolo del contratto di appalto saranno dirottati verso l'economia russa, quando non sia dimostrato o sia quantomeno fortemente improbabile che tale amministratore disponga, di fatto, di un potere di controllo su detta società.